

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia - rel. Presidente

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

Dott. SPENA Francesca - Consigliere

Dott. BELLE' Roberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3811-2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avvocato (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

COMUNE SAN GIORGIO A CREMANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8327/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/01/2014 r.g.n. 1156/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE.

RILEVATO

1. la Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'appello proposto dagli odierni ricorrenti, agenti di Polizia Municipale del Comune di San Giorgio a Cremano, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso volto ad ottenere l'accertamento del loro diritto alla fornitura dei capi di vestiario da indossare in servizio e la condanna del Comune al pagamento dell'indennità sostitutiva, parametrata al valore dell'acquisto delle divise, oltre al risarcimento dei danni all'immagine ed alla dignità personale e professionale, da liquidare in via equitativa;

2. la Corte territoriale ha premesso in fatto che il Comune, in realta', aveva provveduto a fornire le uniformi, estive e invernali, ma la fornitura era avvenuta con un anno di ritardo rispetto alla data prevista per la sostituzione;

3. ha rilevato che dall'inadempimento del Comune non poteva discendere in via automatica il diritto degli appellanti al pagamento dell'indennita' sostitutiva rivendicata, non prevista dalla contrattazione collettiva, da norme di legge o da atti deliberativi, sicche' i ricorrenti avrebbero potuto solo richiedere il rimborso della spesa sostenuta, nell'ipotesi in cui avessero provveduto all'acquisto, e il risarcimento del danno che, pero', doveva essere allegato e provato dai dipendenti dell'ente, i quali nella specie non avevano assolto all'onere sugli stessi gravante;

4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e gli altri litisconsorti indicati nell'epigrafe di questa sentenza sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria, ai quali ha opposto difese il Comune di San Giorgio a Cremano.

## CONSIDERATO

sintesi dei motivi:

5. con il primo motivo, formulato ex articolo 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata e' affetta da nullita' conseguente alla violazione dell'articolo 112 c.p.c. e addebitano alla Corte territoriale di avere pronunciato su una domanda diversa da quella proposta perche', stante l'inadempimento del Comune, erano stati richiesti il pagamento dell'indennita' sostitutiva della fornitura dei capi di vestiario ed il risarcimento del danno, non gia' il rimborso delle spese di acquisto delle uniformi;

6. la seconda censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell'articolo 360 c.p.c., denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 1173, 1218 e 1223 c.c. e fa leva sull'inadempimento del Comune, integrante un illecito, per sostenere che doveva essere riconosciuto il diritto di essi appellanti al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, danno da parametrare al valore di mercato della divisa non tempestivamente sostituita;

7. il terzo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'articolo 2697 c.c. e addebita alla Corte territoriale di avere ritenuto non provato il danno che, al contrario, poteva essere liquidato con valutazione equitativa, assumendo come parametro la spesa che gli agenti avrebbero dovuto sostenere per l'acquisto;

8. aggiungono che l'inadempimento del Comune li aveva costretti ad indossare una divisa "gia' vecchia" e, pertanto, il danno non patrimoniale era da ritenere in re ipsa;

esame dei motivi:

9. il ricorso deve essere rigettato per le ragioni gia' indicate da questa Corte con l'ordinanza n. 21986/2018 pronunciata in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella che oggi viene in rilievo;

10. il primo motivo e' inammissibile perche' non coglie la ratio decidendi della sentenza gravata che, come evidenziato nello storico di lite, ha inteso la domanda proprio nei termini indicati nel ricorso, ed ha poi svolto considerazioni sull'infondatezza della stessa, argomentando sia sulla natura non retributiva dell'indennita' rivendicata, sia sull'insussistenza, in concreto, di un danno risarcibile;

11. il rigetto dell'appello non si riferisce, come sostengono i ricorrenti, ad una domanda di rimborso mai formulata, sicche' non si ravvisa alcuna violazione dell'articolo 112 c.p.c., perche' il richiamo alla spesa mai sostenuta attiene alle ragioni per le quali la pretesa risarcitoria e' stata ritenuta non meritevole di accoglimento;

12. il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dagli stessi ricorrenti, che ha ravvisato nella mancata fornitura della massa vestiaria un inadempimento contrattuale che legittima l'azione risarcitoria, ma a condizione che il lavoratore allegli e dimostri di avere subito un pregiudizio economico, qual e' l'usura di abiti propri (Cass. n. 4100/1995), o di avere dovuto sopportare un costo per l'acquisto dei beni non forniti dal datore (Cass. n. 23897/2008);

13. alla mancata prova del danno non puo' sopperire la valutazione equitativa, perche' l'esercizio del potere discrezionale conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c. presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili ma risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicche' resta fermo l'onere della parte di dimostrare l'an debeat del risarcimento (Cass. n. 20889/2016) onere che la Corte territoriale, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto non assolto nella fattispecie;

14. il danno all'immagine per la mancata tempestiva sostituzione delle divise non puo' essere ritenuto in re ipsa perche' al contrario, al pari di ogni altra voce di danno, deve essere allegato e provato da chi ne pretende il risarcimento, in quanto non coincide con l'inadempimento ma e' una conseguenza dello stesso (Cass. n. 31537/2018);

15. al rigetto del ricorso non puo' conseguire la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' perche' il Comune di San Giorgio a Cremano ha notificato il controricorso una volta spirato il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso fissato dal combinato disposto degli articoli 370 e 369 c.p.c. (il ricorso e' stato notificato il 21 gennaio 2015 ed il controricorso e' stato notificato il 26 giugno 2015) e pertanto dell'atto inammissibile non si puo' tenere conto ai fini della liquidazione delle spese;

16. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese del giudizio di legittimita'.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.